

Petrignani e altri c. Italia - Prima sezione – sentenza 28 maggio 2026 (ricorsi n. 26187/14 e altri)

Nullum crimen, nulla poena sine lege – Confisca per equivalente del profitto del reato – Concorso di persone nel reato e responsabilità solidale – Confisca di somma equivalente all'intero profitto da ciascuno dei concorrenti – Violazione dell'art. 7 - Sussiste

Diritto di proprietà – Confisca per equivalente del profitto del reato – Concorso di persone nel reato e responsabilità solidale – Confisca di somma equivalente all'intero profitto da ciascuno dei concorrenti – Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Viola l'art. 7 CEDU, riguardante il principio di legalità in materia penale, l'interpretazione giudiziale per cui – in caso di confisca per equivalente del profitto successiva a condanna definitiva per reato in concorso – tutti i concorrenti sono destinatari della confisca per una somma equivalente all'intero profitto derivante dal reato accertato.

Viola l'art. 1 Prot. 1, riguardante il diritto di proprietà e alle poste patrimoniali attive, l'interpretazione giudiziale per cui – in caso di confisca per equivalente del profitto successiva a condanna definitiva per reato in concorso – tutti i concorrenti sono destinatari della confisca per una somma equivalente all'intero profitto derivante dal reato accertato.

Fatto. La Corte EDU si è pronunciata sull'istituto della confisca per equivalente, applicabile al profitto derivante da reato, nonché sulla sua applicazione nei casi in cui abbiano preso parte alla commissione del reato più concorrenti. In particolare, i giudici della Corte hanno affrontato la predetta questione, riunendo tre distinti ricorsi, in cui i diversi ricorrenti si dolevano di aver subito la confisca per equivalente dei propri beni per l'intero ammontare del profitto derivante dai reati contestati, nonostante i delitti fossero stati commessi in concorso da più persone.

Nello specifico:

1) nel ricorso n. 26187/14 (*Petrignani c. Italia*), al ricorrente erano contestati il reato di associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*, nonché i reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il *Petrignani* aveva patteggiato *ex art. 444 c.p.p.* – con richiesta accolta dal giudice precedente - 1 anno e 8 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Per i reati contestati era prevista la confisca obbligatoria del profitto del reato, anche per equivalente, ai sensi degli artt. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 e 322-*ter* c.p. Le parti (pubblica e privata), quindi, si erano accordate per chiedere al giudice la confisca di euro 12.000 pari al corrispettivo che il ricorrente aveva percepito per l'assistenza fornita, in qualità di commercialista. Il giudice, tuttavia, rigettò tale richiesta e irrogò nei confronti del *Petrignani* la confisca di beni di valore equivalente all'intero ammontare del profitto dei delitti per i quali era stato condannato pari a circa euro 5 milioni. A tal riguardo, il giudice osservò che la confisca per equivalente aveva natura punitiva e che ciascun singolo concorrente nel reato poteva essere chiamato a restituire l'intero profitto del reato in applicazione del principio della responsabilità solidale. Tale condanna fu poi confermata anche in Cassazione;

2) nel ricorso n. 24511/21 (*Carbone c. Italia*), il ricorrente era accusato, in concorso con altri soggetti, dei reati di truffa (*art. 640 c.p.*), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici *ex art. 479 c.p.*, e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina *ex art. 677 c.p.* Anche in questo caso, il ricorrente aveva patteggiato (con pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione, condizionalmente sospesa). In merito alla confisca, il giudice aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni sequestrati, pari a euro 725.022,27, disponendone la confisca ai sensi dell'*art. 640-quater c.p.* A tal proposito, il giudice aveva evidenziato che, da un lato, il predetto importo era inferiore al

profitto complessivo derivante dal reato di truffa, mentre, dall'altro lato, riconosceva la natura punitiva della confisca per equivalente e richiamava il principio della responsabilità solidale. Successivamente, la Corte di cassazione confermava tale pronuncia, ribadendo che il giudice poteva disporre la confisca del profitto complessivo di un reato sulla base del principio della responsabilità solidale.

3) nel ricorso n. 31161/22 (Curci c. Italia), al ricorrente venivano contestati numerosi reati tributari per l'attività di consulenza prestata in favore di alcune società, tra cui quelli *ex artt. 3, 4, 8 e 10-quater* del citato decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché il delitto di autoriciclaggio *ex art. 648-ter.1 c.p.* Per i delitti a lui ascritti, il Curci veniva condannato alla pena della reclusione di 6 anni, congiuntamente alla multa di euro 24.000. Il tribunale, inoltre, disponeva la confisca di beni per un valore equivalente al profitto dei reati tributari ai sensi dell'articolo 12-*bis* del predetto decreto n. 74, di ammontare pari a circa euro 36 milioni. Tuttavia, siccome le società in favore delle quali erano stati commessi i predetti reati disponevano di somme notevolmente inferiori a quelle da confiscare, la confisca per la parte residuale è stata disposta nei confronti dei beni del ricorrente, in ragione del principio della responsabilità solidale. Nei successivi giudizi di impugnazione veniva riformata la condanna del Curci, ma veniva confermata la confisca dei suddetti beni in ragione della finalità punitiva e della responsabilità solidale.

Tutti i ricorrenti, nel promuovere ricorso alla Corte EDU, lamentavano che la confisca di un importo equivalente al profitto complessivo dei reati violasse l'art. 7 della Convenzione ("Nessuna pena senza legge"), nonché l'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 7 CEDU. In primo luogo, la Corte ha sottolineato come l'art. 7 della CEDU sancisce, a livello sovranazionale, il principio di legalità in materia penale ("*nullum crimen, nulla poena sine lege*"). Da tale principio discende la conseguenza per cui la norma penale deve risultare accessibile (*rectius*: conoscibile) e prevedibile da parte di ogni consociato, in modo tale che ognuno possa agire consapevolmente e orientare le proprie azioni. I giudici sottolineano che il principio di legalità espresso dall'art. 7 della Convenzione risulta soddisfatto sia se la previsione penale è contenuta all'interno di una fonte normativa scritta e sia se è frutto di elaborazione giurisprudenziale. A tal riguardo, occorre evidenziare come per quanto chiaramente formulata possa essere una disposizione di legge, in qualsiasi sistema giuridico, sussiste inevitabilmente un'esigenza di interpretazione giudiziale. Invero, vi sarà sempre la necessità di chiarire taluni aspetti e di adattare l'applicazione della norma al mutare delle circostanze e del contesto sociale. Pertanto, l'art. 7 della Convenzione non può essere interpretato nel senso di vietare il graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziale caso per caso, purché lo sviluppo che ne risulta sia coerente con la *ratio* del reato e sia ragionevolmente prevedibile (v. nn. 72-77 della sentenza). Dal principio di legalità in materia penale, inoltre, discende il corollario per cui è vietato punire una persona per un reato commesso da altri (v. n. 80).

Ciò premesso, nel caso concreto, la Corte ha sottolineato come, nel corso dei processi penali interni, sia stata accertata la responsabilità penale personale dei diversi ricorrenti. Pertanto, la confisca del profitto conseguiva da un fatto di reato direttamente compiuto dai ricorrenti e non imputabile esclusivamente a soggetti terzi. Pertanto, gli odierni attori non sono stati puniti per la condotta dei concorrenti, bensì in virtù della propria responsabilità penale personale. Sotto tale profilo, pertanto, non risulta violato l'art. 7 della Convenzione.

Con riferimento, invece, alla prevedibilità della responsabilità solidale rispetto alla sanzione accessoria della confisca, i giudici sovranazionali hanno osservato che, all'interno dell'ordinamento italiano non sussistono, da un lato, disposizioni di legge che prescrivono espressamente la responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente del profitto e, dall'altro lato, l'orientamento giurisprudenziale sul punto appare ondivago. Pertanto, l'applicazione della confisca del profitto complessivo del reato nei confronti di un singolo correo, fondata sul principio della responsabilità solidale non costituisce una pena prevedibile. Inoltre, la mancata previsione *ex lege* di criteri volti a determinare l'importo massimo confiscabile, con conseguente attribuzione di tale determinazione alla sola discrezionalità dell'autorità giudiziaria, non soddisfa il requisito della prevedibilità della confisca. In questa prospettiva, sussiste la violazione dell'art. 7 della CEDU.

Sulla violazione dell'art. 1 del Prot. 1. Sul punto la Corte ha ricordato, preliminarmente, che affinché un'ingerenza nel patrimonio del privato sia compatibile con i principi di cui all'art. 1 Prot. 1, è necessario che essa sia legale, sia volta a perseguire un interesse generale e che realizzi un "giusto bilanciamento" tra le istanze della collettività e l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo. Inoltre, i giudici della Corte hanno osservato che la confisca del profitto del reato è una misura volta a realizzare un interesse generale per la collettività, in quanto opera sia come "deterrente nei confronti di coloro che intendano intraprendere attività criminali" sia come "garanzia che il crimine non paghi". In merito alla proporzionalità della misura, innanzitutto, è stato osservato come la natura della pubblica ingerenza, lo scopo perseguito, la natura dei diritti patrimoniali incisi, nonché le condotte tenute dal ricorrente e dalla pubblica autorità rappresentino gli elementi più rilevanti per verificare se è stato rispettato il requisito della proporzionalità della misura. Con riguardo alla confisca dei proventi del reato, la Corte, in via generale, ha sempre ritenuto la misura proporzionata allorquando fosse accertato un collegamento, diretto o indiretto, tra i beni confiscati e il fatto illecito. Tuttavia, la Corte ha parimenti evidenziato che la confisca avente natura punitiva "può tradursi in un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà se impone un onere eccessivo alla persona interessata o produce un effetto fondamentalmente pregiudizievole sulla sua situazione finanziaria".

Ciò premesso, nel caso concreto, la Corte ha osservato che la confisca di importi eccedenti le quote dei proventi spettanti ai ricorrenti era priva di correlazione con il ruolo assunto da questi nella commissione dei reati, nonché con la gravità della loro condotta. Inoltre, l'assoggettamento dei ricorrenti a responsabilità solidale ha prodotto un peggioramento della situazione patrimoniale di questi ultimi, rispetto alla situazione *ante delictum*, con conseguente violazione della finalità ripristinatoria dello *status quo ante*. Quanto all'applicazione del regime della responsabilità solidale, questa può trovare giustificazione – spiega la Corte – quando occorre perseguire determinate finalità come quella di non far sopportare al danneggiato le conseguenze dell'insolvenza di uno dei correi. Tuttavia, quest'ultimo non è lo scopo della confisca del profitto del reato, che assolve, in questa sede, ad una funzione punitiva.

Pertanto, alla luce delle considerazioni appena svolte, la Corte ha ritenuto non legittimo e sproporzionato l'onere posto a carico dei ricorrenti, che prevedeva il recupero anche delle quote dei proventi imputabili agli altri correi. Da ciò discende la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione.

Sull'equa riparazione ex art. 41 della CEDU. Tenuto conto delle violazioni accertate, la Corte ha riconosciuto in favore dei ricorrenti il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito. Per tale ragione i giudici hanno liquidato, in via equitativa, le seguenti somme in favore dei ricorrenti: euro 2.000 per il Petrinani; euro 3.000 per il Carbone; euro 5.000 per Curci.